



AZIMUT

WEALTH MANAGEMENT

SAG

AZIONI

CONSIGLIATE



Considerate le esigenze successorie di Tizio e preso atto della situazione familiare e patrimoniale così come rappresentata nel parere tecnico redatto dal Servizio di Pianificazione del Passaggio Generazionale & Tutela Patrimoniale (di seguito "Dossier Generazionale") per conto di Azimut Capital Management Spa, si consigliano le seguenti azioni.

Aspetti successori

Pianificazione assetti equitativi	Suddivisione quantitativa dei valori tra gli eredi secondo le esigenze espresse senza tuttavia ledere le quote legittime.
Testamento olografo	Fac-simile di testamento olografo.

Aspetti fiscali

	<p>Il passaggio successorio in linea retta del patrimonio non comporta il pagamento di imposte successorie, rientrando allo stato attuale in franchigia.</p> <p>Si dovranno corrispondere le imposte ipocatastali sugli immobili nella misura del 3%.</p>
--	---

Protezione

Mappatura rischi	Individuazione e mappatura dei rischi attuali e potenziali.
Tutela patrimoniale e della famiglia	Eventuale attivazione di strumenti di protezione patrimoniale.

Aspetti successori

Le esigenze successorie manifestate da Tizio sono di nominare eredi universali la coniuge ed i quattro figli; ripartire il patrimonio in maniera specifica attribuendo le quote societarie al figlio maschio che lavora in azienda (il cliente chiede di valutare quale comportamento adottare di concerto con la coniuge per trasferire l'azienda al figlio: cederla complessivamente, cedere un ramo d'azienda ovvero cedergli la sola nuda proprietà riservandosi l'usufrutto sulle quote); tutelare il patrimonio; evitare/ridurre/attenuare la fiscalità successoria.

Inoltre, Tizio riferisce l'intenzione di effettuare, nel primo trimestre 2018, un'operazione di scorporo dell'immobile di proprietà dell'azienda Delsa s.r.l. a favore un'altra s.r.l. unitamente ad un finanziamento già approvato da Banca Intesa. La società Delsa s.r.l. operativa corrisponderà una locazione sull'immobile da quantificarsi in rapporto alla rata del mutuo. Il valore periziato dalla banca è di Euro 1.231.000.

Si ricorda che, in mancanza di testamento, con indicazione di eredi o qualora questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, sono applicate le norme della successione legittima così come regolate dagli articoli 565 e seguenti del cod. civ. Ai sensi dell'art. 581 cod. civ., gli eredi legittimi di Tizio sono la coniuge, che ha diritto ad un terzo dell'eredità, nonché i quattro figli, che hanno diritto ai due terzi rimanenti dell'eredità da dividere in parti uguali tra di loro.

Le azioni consigliate al fine di addivenire ad una corretta pianificazione successoria, in linea con le esigenze espresse, possono essere così delineate.

Assetto successorio

Preliminarmente alla definizione dell'assetto successorio definitivo, risulta necessario precisare che l'art. 542 cod. civ. stabilisce che, qualora il coniuge concorra con più figli, a questi ultimi spetterebbe la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali, ed 1/4 sarebbe invece riservato al coniuge (c.d. quote "di riserva" del patrimonio del *de cuius*). La restante quota di 1/4 (c.d. quota "disponibile"), potrà essere oggetto di disposizione a favore di chiunque e, quindi, anche di soggetti estranei alla famiglia. Ciò implica la redazione di un testamento, posto che, in mancanza, opererà la successione legittima con la relativa acquisizione a favore degli eredi legittimi (moglie e figli) di tutto l'asse ereditario in proprietà indivisa.

Il patrimonio di Tizio è costituito da beni immobili, conti correnti cointestati con la coniuge, alcune somme di denaro investite in risparmio amministrato ed in risparmio gestito, un'assicurazione vita del tipo "unit linked" ed una partecipazione di maggioranza in una s.r.l. la cui quota residua è detenuta dalla coniuge.

Tizio inoltre segnala sia la presenza di passività derivanti da un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di una casa, sia la presenza di una donazione indiretta a favore di una figlia.

Va precisato che i valori attribuiti ai beni immobili, in quanto derivanti da una stima approssimativa, se dovessero differire dai valori effettivi di mercato, possono determinare rilevanti alterazioni dei diritti dei legittimari qualora si decida di attribuire ad un terzo o ad uno di essi la quota di "disponibile".

Ciò posto, è possibile effettuare una serie di riflessioni in merito alla pianificazione dell'assetto successorio di Tizio.

Tizio chiede di ripartire il patrimonio in maniera specifica, attribuendo al figlio maschio (che lavora in azienda) le quote societarie.

Tuttavia, si precisa che con gli strumenti successori e cioè con un testamento non è possibile attribuire le quote della s.r.l. solamente al figlio maschio, in quanto la "quota di legittima" a quest'ultimo spettante è pari ad euro 159.750 ed anche a volergli attribuire l'intera "quota disponibile" (del valore di euro 319.500), non si raggiungerebbe comunque il valore economico necessario a soddisfare la richiesta di Tizio.

Il valore delle quote societarie è infatti pari ad euro 864.000, mentre al figlio di Tizio potrebbe spettare al massimo una quota ereditaria complessiva di euro 479.250 (159.750 + 319.500).

Un'attribuzione a quest'ultimo della totalità delle quote societarie si scontrerebbe con l'impossibilità di ledere i diritti dei soggetti legittimari (in questo caso moglie e figli). Si rammenta peraltro che la lesione della quota di legittima può essere fatta valere dal legittimario leso con l'azione di riduzione, alla quale questo può eventualmente rinunciare validamente solo successivamente all'apertura della successione, stante il divieto nel nostro ordinamento di patti successori, con la conseguenza che una eventuale disposizione testamentaria lesiva dei diritti del legittimario non garantirebbe il risultato voluto e darebbe luogo a contenziosi.

Circa la cessione della partecipazione societaria nella s.r.l., il legislatore ha disciplinato la fattispecie in oggetto, stabilendo all'articolo 2469 c.c. la libera

trasmissibilità sia *inter vivos* che *mortis causa* delle partecipazioni societarie; in quest'ultimo caso, la trasferibilità è liberamente ammessa, sia in caso di successioni legittime, sia testamentarie, sia a titolo di legato.

Lo stesso articolo 2469 c.c. ha però nel contempo espressamente previsto che l'atto costitutivo o le successive modifiche dello statuto possano limitare o addirittura escludere la suddetta trasferibilità. Nello specifico i dati forniti non indicano se lo statuto societario preveda clausole limitative della trasmissibilità delle quote.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

In linea generale, gli eredi, esercitando il diritto di recesso, avranno diritto alla liquidazione della propria quota da parte dei soci superstiti, ciascuno in proporzione alla quota posseduta.

Questa eventuale fase apre la strada alle considerevoli difficoltà che normalmente si incontrano nel valutare il valore di una partecipazione in sua società che pur redigendo bilancio non è quotata sui mercati.

Spesso tali operazioni sfociano in un contenzioso.

Questo peculiare aspetto necessita di un'approfondita analisi anche alla luce degli atti costitutivi della società.

Tizio chiede di valutare quale comportamento adottare di concerto con la coniuge per trasferire l'azienda al figlio.

Stante la summenzionata impossibilità di trasferire per testamento l'intera partecipazione societaria al figlio, Tizio potrebbe comunque utilizzare lo strumento del patto di famiglia.

Il patto di famiglia può risultare uno strumento utile al fine di raggiungere l'obiettivo voluto da Tizio, in quanto gli consentirebbe di trasferire le sue partecipazioni al figlio con effetti anticipatori sulla successione dello stesso e consentirebbe anche alla coniuge di trasferire allo stesso figlio le proprie quote, così da consentire che l'intera azienda divenga di proprietà di colui che già lavora all'interno.

Si tratta di un contratto che deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico, in particolare l'art 768-*quater* c.c. dispone che al patto devono partecipare, oltre al disponente e beneficiario/i, il coniuge e tutti i soggetti che risulterebbero legittimari qualora alla data della stipula del patto venisse aperta la successione. Ai legittimari non assegnatari dell'azienda è riconosciuto il diritto di ottenere dal beneficiario/i dell'azienda stessa, il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima loro spettanti, sulla base del valore attribuito all'azienda dal patto di famiglia, salvo il loro diritto a rinunciare alla liquidazione.

Il vantaggio di tale opzione è sicuramente quello di evitare la disgregazione dell'impresa, posto che l'attribuzione del bene non è soggetta a collazione ed all'azione di riduzione.

Nel caso in cui al momento dell'apertura della successione siano presenti legittimari che non erano tali al momento della redazione del patto (ad esempio per la nascita di un figlio in momento successivo), questi potranno chiedere al beneficiario dell'azienda solo la liquidazione della quota di legittima, maggiorata di interessi al tasso legale che avrebbero percepito se avessero partecipato al patto.

La stipulazione del patto di famiglia è pertanto consigliata se si intende realizzare il passaggio dell'azienda.

Inoltre, con il patto di famiglia è anche possibile per l'imprenditore disponente riservarsi l'usufrutto dell'azienda e/o delle partecipazioni con conseguente possibilità di continuare a gestirla finché in vita.

Questa soluzione si adatterebbe perfettamente al caso in cui Tizio voglia sovrintendere alla conduzione della società ancora per un determinato periodo anno.

Va da se che ove Tizio decida eventualmente unitamente alla coniuge di trasferire le quote della società al figlio con patto di famiglia, sarà opportuno che disponga del suo ulteriore patrimonio a favore esclusivamente degli altri legittimari, in modo da rendere meno gravosa al figlio che riceve l'azienda la liquidazione ai fratelli ed alla madre della legittima loro spettante, stante che in ogni caso l'azienda eccede e non di poco la legittima del beneficiario.

Va detto che nell'ambito del patto di famiglia i legittimari possono anche rinunciare alla liquidazione della loro quota di legittima, rinuncia che validamente potrebbe essere effettuata dalla coniuge.

Per quanto riguarda i beni immobili, si osserva preliminarmente che la casa NR. 01 risulta cointestata con il fratello di Tizio.

Con testamento, Tizio potrà disporre limitatamente alla quota di sua proprietà, non superando il problema della comproprietà esistente.

La situazione di comunione, infatti, rende tale bene difficilmente collocabile sul mercato, sia sotto il profilo di eventuali alienazioni, sia sotto il profilo della concessione dello stesso in locazione/affitto/comodato ecc., posto che qualsiasi atto di disposizione richiederebbe l'accordo di tutti i comunisti (in questo caso di Tizio e del fratello).

Opportuno è quindi valutare in vita di porre rimedio alla situazione di comproprietà, provvedendo ad operare la divisione del bene tra i comproprietari.

L'immobile NR. 00 risulta adibito a residenza familiare; di qui, i diritti previsti dall'art. 540 c.c. e riservati al coniuge di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il diritto di abitazione sulla casa comune può essere trascritto, sicché dalla trascrizione deriva l'opponibilità ai terzi ogniqualvolta l'immobile dovesse essere, per qualsiasi ragione, alienato (anche a seguito di un'eventuale esecuzione immobiliare). Il diritto di abitazione che, come diritto personale e non patrimoniale non è cedibile e/o pignorabile, permette al coniuge di continuare a vivere nell'immobile.

Anche con riguardo ai conti correnti cointestati, Tizio potrà assegnare agli eredi solamente la quota di sua proprietà.

Non si segnalano rischi attuali legati al Bail-in, in quanto, in tutti i conti correnti, i depositi rimangono sotto la soglia di euro 100.000.

Quanto alle passività, riferibili ad un contratto di mutuo stipulato da Tizio per l'acquisto di una casa, si precisa che gli eredi subentrano nei rapporti contrattuali in essere con la conseguenza che si troveranno a divenire tutti obbligati alla restituzione del mutuo.

Di tale posta passiva si dovrà tenere conto nella determinazione del valore delle quote ereditarie.

Si rileva dalla lettura del Dossier anche la presenza di una donazione indiretta in favore della figlia del '79.

A questo riguardo, non vi sono elementi che portano ad escludere che questa debba essere imputata alla "quota di legittima" spettante alla figlia del '79, posto che una diversa volontà dovrebbe risultare dall'atto di donazione, lì dove si poteva prevedere che la donazione fosse sottratta dall'obbligo di imputazione; disposizione, questa, che consente di imputare la donazione ricevuta in vita alla "quota disponibile" dell'eredità, nei limiti del valore della stessa.

Mancando una specifica in tal senso, la donazione viene considerata come attribuzione alla figlia, rientrando nella quota di legittima alla stessa spettante.

Tizio riferisce l'intenzione di effettuare, nel primo trimestre 2018, un'operazione di scorporo dell'immobile di proprietà dell'azienda Delsa s.r.l. a favore di un'altra s.r.l. unitamente ad un finanziamento già approvato da Banca Intesa. La società Delsa s.r.l. operativa corrisponderà una locazione sull'immobile da quantificarsi in rapporto alla rata del mutuo. Il valore periziato dalla banca è di Euro 1.231.000.

In linea generale, lo scorporo societario si caratterizza come un'operazione di riorganizzazione aziendale rispondente a finalità e strategie imprenditoriali, purché non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.

Infatti, secondo il parere n. 6 (di data 11/05/2004) del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, *"l'operazione mediante la quale viene scorporato un bene da una società di capitali da assegnare ad una nuova società [...] non presenta aspetti elusivi, a condizione che non costituisca la prima fase di un disegno unitario volto a sottrarre il fabbricato al regime fiscale proprio dei beni d'impresa"*.

Dunque, le operazioni aziendali motivate da ragioni organizzative o gestionali non sono da considerarsi elusive. È questo il principio contenuto nel comma 3 dell'articolo 10 bis dello Statuto del contribuente.

Per non essere elusive, le operazioni devono essere giustificate da ragioni extra fiscali di tipo organizzativo o gestionale.

Tali operazioni devono quindi rispondere ad una finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.

La Cassazione n. 1372 del 2011 ha indicato che si deve considerare non elusiva un'operazione con valide ragioni extra fiscali non marginali anche in assenza di una redditività immediata.

Sulla non elusività dell'operazione è opportuno che Tizio valuti nel dettaglio l'operazione con il proprio commercialista eventualmente proponendo un interpello al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive prima di intraprendere l'operazione di scorporo dell'immobile dalla società, al fine di conoscere esattamente quali sono i corretti adempimenti contabili cui è tenuto in occasione di un'operazione potenzialmente elusiva.

Da un punto di vista contabile l'estromissione dell'immobile dalla società comporta l'espletamento delle registrazioni:

- sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria;
- sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata;
- sul registro che tiene luogo di quest'ultimo, per coloro che beneficiano di semplificazioni contabili.

Peraltro, dovendosi in questa sede esaminare la possibile pianificazione successoria di Tizio, non si vede quale sia il rilievo di questa operazione sul suo asse ereditario e quindi sulla relativa pianificazione successoria.

Al fine di tutelare il risparmio, Tizio ha già provveduto alla stipula di una polizza vita del tipo "unit linked" che, a quanto si evince dal Dossier, consente di pianificare il trasferimento agli eredi e comunque ai beneficiari anche non eredi, garantendo l'esenzione ai fini dell'imposta di successione e donazione e, al tempo stesso, di godere del regime di impignorabilità ed insequestrabilità dei capitali investiti.

Nella situazione di Tizio, l'implementazione di strumenti assicurativi e/o previdenziali deducibili fiscalmente nonché impignorabili ed insequestrabili¹ potrà essere

¹ Tuttavia, constano recenti posizioni giurisprudenziali, da vagliare attentamente, che contestano/negano tale impignorabilità e insequestrabilità.

valutata insieme al proprio consulente finanziario, considerando le complessive scelte di portafoglio.

Diverse sono le alternative delle polizze vita, fra cui:

- polizze a gestione separata (Ramo 1);
- unit linked di diritto italiano (Ramo 3);
- unit linked di diritto estero (Ramo 3).

Ognuna di queste forme prevede che il contraente versi uno o più premi che daranno luogo ad un rendimento della polizza, e la somma risultante quale capitale (inclusivo dei rendimenti) alla morte dell'assicurato (anche diverso dal contraente), verrà versato ad uno o più beneficiari individuati dal contraente stesso.

Il contraente può riscattare a determinate condizioni i premi versati prima della morte dell'assicurato.

Le polizze vita godono dei seguenti vantaggi:

- impignorabilità ed inalienabilità;
- su di esse non si applicano le imposte di successione e donazione nel passaggio della ricchezza dal contraente ai beneficiari;

La forma del testamento può essere per atto pubblico (art. 601 cod. civ) o olografo ai sensi dell'art. 602 cod. civ.

Il testamento redatto nella forma dell'atto pubblico, offre maggiori garanzie circa la validità delle disposizioni testamentarie, posto che il Notaio attesta la piena capacità del testatore; il documento, inoltre, non può essere sottratto o distrutto essendo detenuto dal Notaio.

Il testamento olografo, per contro, può essere più facilmente, sottratto o distrutto, oltre che attaccato sotto il profilo della contestazione della capacità di intendere e volere del testatore al momento della sua redazione; peraltro esso si presta maggiormente a soddisfare situazioni nelle quali si vuole disporre delle proprie sostanze e non vi è il tempo di recarsi da un Notaio.

In ogni caso, si consiglia, nell'ipotesi di redazione di testamento olografo, di consegnarlo a persona di fiducia (quale il legale di fiducia o il Notaio).

Con il testamento si potranno istituire eredi la moglie ed i figli di Tizio con le precisazioni contenute in questo Dossier.

Aspetti fiscali

Per ciò che attiene la fiscalità, si tratta di passaggio successorio in linea retta che beneficia della franchigia sino ad 1.000.000 di euro per ciascun erede e che comprende tutti i beni che cadono in successione per ciò che riguarda le imposte di successione.

Le imposte ipotecarie e catastali non sono altrimenti evitabili.

Tuttavia, è necessario segnalare che un recente disegno di legge mira ad abbassare il valore della franchigia prevista per la successione del coniuge o del parente in linea retta (figlio, nipote ed in mancanza il genitore); inoltre, lo stesso disegno di legge prevede altresì un incremento delle aliquote vigenti e necessarie ai fini della determinazione delle imposte successorie.

Di seguito si riporta la tabella comparativa tra la situazione attuale e quella prevista dal DDL.

Gradi di parentela	Aliquote			Franchigia (soglia di esenzione per ogni erede o donatario)	
	Vigenti	Proposta DDL		Vigenti	Proposta DDL
		Valore < € 5 mln	Valore > € 5 mln		
Coniuge o parente in linea retta (figlio, nipote ed in mancanza genitore)	4%	7%	21%	€ 1.000.000	€ 500.000
Fratello o sorella	6%	8%	24%	€ 100.000	€ 100.000
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta e affine in linea collaterale fino al 3° grado	6%	10%	30%	nessuna	nessuna
Altro soggetto	8%	15%	45%	nessuna	nessuna
Beneficiario portatore di handicap	8%	8%	8%	€ 1.500.000	€ 1.500.000

Si consideri inoltre come l'attuale disciplina prevede alcuni ulteriori importanti benefici che potrebbero in futuro essere rivisti, quali:

- l'esenzione totale per i trasferimenti di partecipazioni di controllo, a condizione che gli eredi (o il trustee), per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento, proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa (o, nel caso di società di capitali, mantengano il controllo societario);
- la tassazione delle quote di società sulla base del valore contabile del patrimonio netto;
- la tassazione degli immobili sulla base del valore catastale;
- l'esenzione delle polizze assicurative.

Con le aliquote al momento vigenti, le imposte di successione e donazione - calcolate sulla base delle quote paritetiche di successione legittima - risulterebbero pari ad € 0,00 (come indicato nella tabella a pagina 24 del dossier).

Nell'ipotesi di adozione delle nuove aliquote e franchigie previste nel citato DDL, le imposte risulterebbero così determinate:

Erede	Quota % mortis causa	Valore ereditaria causa)	quota (mortis	Franchigia (quota parte)	Franchigia (già utilizzata)
Moglie	33,33%	€ 261.989		€ 500.000	€ 0
Figlia 1979	16,67%	€ 130.995		€ 500.000	€ 35.000
Figlia 1982	16,67%	€ 130.995		€ 500.000	€ 0
Figlia 1987	16,67%	€ 130.995		€ 500.000	€ 0
Figlio 1989	16,67%	€ 130.995		€ 500.000	€ 0
Totale		€ 785.972		€ 2.500.000	€ 35.000

Erede	Imponibile fiscale (netto franchigia)	% Aliquota fiscale	Imposte successorie
Moglie	€ 0,00	7 %	€ 0,00
Figlia 1979	€ 0,00	7 %	€ 0,00
Figlia 1982	€ 0,00	7 %	€ 0,00
Figlia 1987	€ 0,00	7 %	€ 0,00
Figlio 1989	€ 0,00	7 %	€ 0,00
Totale	€ 0,00		€ 0,00

Pertanto le imposte di successione, nell'ipotesi di adozione delle aliquote e franchigie sopra indicate non aumenterebbero.

Il suddetto calcolo andrebbe peraltro rivisto sulla base delle attribuzioni testamentarie.

Considerando l'ammontare del patrimonio, pur non ritenendo imminente l'aumento delle imposte di successione e donazione, andrà pertanto valutato se effettuare a breve eventuali operazioni di ottimizzazione fiscale quali:

- donazioni delle partecipazioni (eventualmente con patto di famiglia) o degli immobili (eventualmente della sola nuda proprietà in modo da evitare la tassazione immediata del valore dell'usufrutto);
- investimento in titoli di stato esenti (o in fondi di investimento con importante componente in titoli esenti) o polizze vita.

Per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni (sia per donazione che per successione) si segnala, come già indicato, la rilevante agevolazione costituita dall'esenzione totale per i trasferimenti di partecipazioni:

- in società di capitali, a condizione che l'avente causa acquistati o integri il "controllo" societario;
- in qualsiasi società, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa (o, nel caso di società di capitali, mantengano il controllo societario), per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento.

Andrà verificato l'assetto societario delle singole società per individuare le situazioni in cui possa configurarsi l'esenzione in parola.

Sul trasferimento degli immobili andranno assolte le imposte ipocatastali segnalate alla pagina 24 del dossier (€ 2.558).

Patto di famiglia

Per quanto attiene al patto di famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo numero 346 del 1990, e successive modifiche sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni «i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse 2. Il beneficio si applica a

2 Si ricordano i **requisiti per l'esclusione**:

- a. Trasferimenti effettuati mediante donazione, patti di famiglia o mortis causa a discendenti diretti del disponente;
- b. Trasmissione di partecipazioni che integrano il controllo societario di diritto ex art. 2359 co. 1 cod. civ.;

condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o attribuzione con patto di famiglia, apposita dichiarazione in tal senso sussistendo i presupposti sopra evidenziati l'esenzione è totale nel senso che opera sull'intero valore dell'azienda e/o delle quote trasferire.

Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata, tenendo comunque conto della franchigia di 1.000.000 di euro spettante a ciascun assegnatario se non già utilizzata.

Protezione

Per quanto attiene alle istanze di tutela del patrimonio, si andranno a valutare i possibili mezzi con riferimento ai diversi cespiti.

Tale valutazione non può peraltro prescindere da un'attenta analisi dei rischi attuali e potenziali da parte di Tizio al fine di:

- verificare la legittimità dell'adozione di determinate misure alla luce della disciplina civilistico vigente;
- verificare e "mappare" tutti i rischi attuali e potenziali.

Mappatura rischi

L'adozione di misure volte alla tutela dei bisogni della famiglia mediante protezione sui beni patrimoniali deve essere necessariamente preceduta da una precisa ed attenta mappatura dei rischi dai quali si intende proteggere lo stesso patrimonio.

c. Mantenimento del controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

L'inventario redatto ai sensi dell'art. 48 co. 6 D.Lgs. 346 del 1990 non è soggetto a registrazione (e quindi ad imposta di registro), in quanto finalizzato esclusivamente ad esigenze di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria ai fini di determinare la base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (cfr. Circ. Agenzia Entrate 24 gennaio 2013 n°2).

Oggetto della mappatura devono essere sia i rischi “attuali” (es.: eventuali garanzie personali/reali rilasciate, ecc.) sia quelli “potenziali” (si pensi ad esempio responsabilità / debiti nei confronti di terzi).

Dall'analisi della posizione attuale di Tizio, emergono i rischi legati al suo patrimonio immobiliare. Tale patrimonio appare privo di protezione, non essendo assicurato neppure per i canonici rischi incendio, rovina, ecc. In questo caso si potrà ovviare a tali rischi mediante la stipula di apposite polizze assicurative.

Strumenti di protezione

Previa mappatura dei rischi, preso atto della composizione del patrimonio familiare e delle esigenze espresse da Tizio, si ritiene di poter valutare l'implementazione delle seguenti misure di protezione del patrimonio:

1. Strumenti assicurativi

L'investimento in prodotti assicurativi a vita intera consente di pianificare il trasferimento agli eredi garantendo l'esenzione ai fini dell'imposta di successione e godendo del regime di impignorabilità ed inalienabilità dei capitali investiti nelle stesse polizze.

Regime analogo è previsto per l'investimento in fondi pensione complementare.

L'investimento in strumenti assicurativi e/o previdenziali deducibili fiscalmente nonché impignorabili ed inalienabili potrà essere valutato insieme al proprio consulente finanziario alla luce delle complessive scelte di portafoglio.

La stipulazione di una o più polizze rappresenta un valido strumento di protezione del risparmio.

Da ultimo, potranno essere stipulate apposite polizze assicurative per far fronte ai già segnalati rischi incombenti sul patrimonio di Tizio.

2. Patto di famiglia

Nella situazione di Tizio, il quale possiede una partecipazione in una s.r.l., è opportuno valutare, nell'ottica del passaggio generazionale dell'impresa, la stipula di un patto di famiglia.

L'art. 768-bis c.c. contiene la definizione di patto di famiglia, qualificato come il contratto con cui *"l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti"*.

L'essenza del patto di famiglia risiede nella disciplina dettata dai successivi articoli che prevedono, a fronte della "liquidazione" dei legittimari da effettuarsi con lo stesso o con successivo contratto, il non assoggettamento a collazione e riduzione della liberalità effettuata al discendente e realizzando conseguentemente un particolare "effetto di stabilità" del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali. La "stabilità" e "non aleatorietà" del trasferimento è funzionale ad agevolare il "passaggio generazionale delle piccole e medie imprese".

L'art. 768-quarter c.c. prevede che l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie debba liquidare i legittimari, ove questi non vi rinuncino, con una somma di danaro corrispondente alla quota di legittima o , in alternativa, con l'attribuzione in tutto o in parte di beni in natura.

3. Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del cod. civ. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Si precisa che a tale vincolo possono essere destinati solamente beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: autovetture).

4. Trust.

Il Trust costituisce uno strumento di protezione efficiente e flessibile, ancorché comporti lo spossessamento dei beni personali e maggiori costi di natura amministrativa.

6. Costituzione di una società immobiliare.

L'esiguità del patrimonio immobiliare sotto il profilo quanto meno numerico non giustifica la costituzione di una società immobiliare.

Soluzione testamentaria

Si riporta di seguito un esempio generico di testamento olografo ex art. 602 cod. civ..

Si ricorda che il testamento deve essere scritto per intero di pugno dal testatore, datato (con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno) e firmato di proprio pugno, ponendo la sottoscrizione al termine delle disposizioni. Il testamento potrà essere consegnato in custodia ad un Notaio, oppure conservato dal testatore stesso oppure altrimenti presso persone di fiducia. È possibile inoltre redigere più copie del testamento, sempre in originale (scritte per intero, datate e firmate di proprio pugno).

Poiché i dati sono forniti dal cliente, senza possibilità di verifica alcuna sulla loro veridicità, e poiché questi vengono raccolti tramite un sistema standardizzato e non adattato ad ogni specifica situazione particolare, ogni eventuale futura azione posta in essere a seguito del presente dossier necessita di ulteriori specifici approfondimenti.

Io sottoscritto Tizio, nato a _____ il _____ e residente a _____ – Codice Fiscale _____ con il presente testamento scritto di mio pugno, che costituisce atto di mia ultima volontà, nel pieno possesso delle mie capacità fisiche e mentali, così dispongo.

Nomino eredi universali mia moglie ed i miei figli.

Attribuisco a mio figlio maschio, oltre alla quota di legittima a lui spettante per legge, anche la quota disponibile, disponendo che tale quota sia soddisfatta con attribuzione delle quote societarie per un valore corrispondente

Lascio gli ulteriori miei beni in proprietà indivisa ai miei eredi disponendo che la donazione effettuata alla figlia del 79 sia imputata alla sua quota di legittima.

In fede

Luogo e data

Firma